



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Ambiente



ORGANO TECNICO COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N. 25 AL PRGC VIGENTE,
AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I.

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
2° SEDUTA DEL 07/09/2020

Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I – VARIANTE PARZIALE N. 25 al Piano Regolatore vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

VISTI

- I disposti della L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dettante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", che ha disciplinato puntualmente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) a cui sottoporre i progetti delle opere ricomprese nei suoi allegati A) e B) e che ha altresì sancito all'art. 20 l'obbligo di sottoporre la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione e programmazione e delle loro varianti sostanziali ad un'analisi di compatibilità ambientale;
- i disposti di cui alla parte seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 come variato dal D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, dettante "Norme in materia ambientale" che ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A./I.P.P.C.);
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi";
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008, n. 12-8931 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi".
- i disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, n. 25-2977 avente ad oggetto: "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Inoltre:

- preso atto dell'art. 17 comma 10 della L.R. 56/77 e smi;
- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2010 è stato istituito l'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 120 del 04/08/2017 ad oggetto "art. 17, comma 12 PRGC. Indirizzo" l'Amministrazione ha formulato, al Responsabile del



Servizio Ambiente e Territorio, l'indirizzo di avviare, con sollecitudine, previo incarico a professionista esterno (in ragione dell'accertata impossibilità di preparare la proposta in proprio), il procedimento di modifica del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 è stata aggiornata la composizione dell'Organo Tecnico ex art. 7 LR 40/98 per l'espletamento delle procedure di VIA e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla VAS;
- L'Amministrazione Comunale ha predisposto una Variante ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i., principalmente finalizzata a riconsiderare alcune previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze dei rispettivi proprietari e della collettività, riproponendo alcuni dei contenuti della variante 23 (revocata per i motivi esposti nel provvedimento D.C.C. n. 28 del 25/05/2020);
- al fine di conseguire gli obiettivi è stato conferito l'incarico all'Arch. Enrico Bonifetto con Studio in via Brugnone 12 Torino per redazione della Variante parziale n. 25 al P.R.G.C. vigente e della Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art. 17 c. 5 l.r. 56/77 e s.m.i.).

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale ha avviato le procedure di adozione ed approvazione della Variante Parziale n. 25 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- L'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i, al comma 8, prevede di sottoporre a **verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** le varianti formate ai sensi del sopracitato articolo, nel caso esse non rientrino nei casi di esclusione automatica;
- Nel caso di Varianti parziali, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la normativa Regionale prevede una fase di verifica preventiva di assoggettabilità, fermo restando l'esclusione automatica nel caso in cui gli interventi non riguardino soggetti a procedure di VIA, previsti dal comma 9 del citato art. 17 della LR n. 56/77 e s.m.i.;

Dare atto che:

- **L'Autorità proponente** è identificata nell'Amministrazione comunale che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano ed ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016;
- **L'Autorità competente** per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
- il Comune di Volpiano si è dotato di Organo Tecnico Comunale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 03/05/2010 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 01/06/2020 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98;
- il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a **Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 25 al PRGC** vigente del Comune di Volpiano;
- in data 15/06/2020 – prot. n. 10976 è stato presentato il documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS ed i relativi documenti urbanistici (bozza);
- in data 15/06/2020 è stata convocata la 1° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e smi, ad individuare i soggetti con competenze ambientali da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica, assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;



- in data 03/09/2020 – prot. n. 16487 è stata convocata la 2° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata, alla luce della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e smi, a **valutare i contributi pervenuti ed emettere il provvedimento di verifica, come previsto dalla normativa vigente.**

All'incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico - Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento	VERONESE Arch. Monica
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio Ambiente	FLORIANI Dott. Mauro
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio Edilizia/Urbanistica	BERTELLE Arch. Alessandra
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio LL.PP. e Patrimonio	SCALISE Geom. Mirella
Progettista della Variante Parziale n. 25 al PRGC	BONIFETTO Arch. Enrico

In apertura dei lavori della Conferenza l'Arch. Monica VERONESE e l'Arch. Enrico BONIFETTO, la prima in qualità di Responsabile del procedimento ambientale ed il secondo in qualità di Progettista della VARIANTE PARZIALE N. 25 AL PRGC, illustrano sommariamente i contenuti tecnici della Variante stessa.

Si è rammentato che:

- in data 15/06/2020 – prot. n. 10976 erano stati presentati il **documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS** ed i relativi documenti urbanistici (bozza), a cura dell'Architetto Enrico Bonifetto;
- la citata relazione costituiva documento di screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – VAS della Variante parziale n. 25 al PRGC vigente del Comune di Volpiano;
- la **Variante parziale n. 25 al PRGC** si pone come obiettivo principale il recepimento di una **serie di istanze** ritenute accoglibili nel pubblico interesse in coerenza con i principi informativi del piano regolatore volte a rispondere alle molteplici esigenze provenienti a diverso titolo dal territorio comunale, unitamente ad altre modifiche minori riguardanti la **correzione di alcuni refusi, errori materiali e/o inserimenti di precisazioni** derivanti da alcune incomprensioni segnalate dagli uffici tecnici comunali, nell'ottica complessiva di agevolare l'ordinaria gestione dello strumento urbanistico e la sua diretta applicazione da parte degli addetti ai lavori e liberi professionisti.
In particolare essa è stata redatta al fine di ovviare ad alcune esigenze specifiche manifestatesi dopo l'approvazione da parte del Comune Volpiano della Variante Parziale n. 24. Esse sono:

- a) *Nel Centro storico ed aree di contorno: Interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici privi di caratteristiche archi- tettoniche o tipologiche significativi;*
- b) *Interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale con recupero di*



fabbricati accessori, ripermetrazione di lotti, cambio di tipo o tipologia di intervento;

- c) *Adeguamento di attività produttive esistenti e/o riclassificazione alla destinazione terziario commerciale di aree produttive dismesse, per le quali era previsto un recupero residenziale;*
- d) *Adeguamento di destinazione specifica di area a Servizi pubblici;*
- e) *Interventi diversi e minori, correzioni e specificazioni.*

➤ in data 15/06/2020 si è svolta la 1° riunione dell'Organo Tecnico di questa Amministrazione finalizzata ad individuare i soggetti con competenze ambientali da consultare per l'emissione del provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo la variante urbanistica in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dal citato art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

➤ nella citata seduta del 15/06/2020 si era disposto di richiedere i contributi ambientali a:

- **CITTA' METROPOLITANA** - Valutazione Impatto Ambientale - C.so Inghilterra n. 7 -10138 – TORINO;
- **ARPA** - Via Pio II n. 9 - 10135 - TORINO;
- **SOPRINTENDENZA** - Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino - Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO;
- **SMAT** - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 – TORINO;
- **ITALGAS** - Via Oglianico n 1- 10086 Rivarolo (TO);
- **ASL TO4** - Via Po 11 – 10034 – CHIVASSO.

- il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 25 al PRGC è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/06/2020 e si componeva dei seguenti elaborati e così costituiti:

- ✓ **Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS;**
- ✓ *Verifica Compatibilità Acustica con Zonizzazione vigente;*
- ✓ *Relazione geologico- tecnica;*
- ✓ *Relazione illustrativa e modifiche cartografiche e normative;*

➤ il progetto preliminare della Variante parziale n. 25 è stato pubblicato a far data dal 02/07/2020;

➤ in data 16/07/2020 – prot. nn. 13166- 13167 ed in data 20/07/2020 – prot. n. 13438 è stata trasmessa la documentazione relativa alla Variante n. 25 e sono stati richiesti i contributi ambientali ai soggetti individuati dall'OTC;

➤ Tutto ciò premesso;

Si evidenzia che, a seguito delle richieste avanzate da questo Organo Tecnico Comunale in data 15/06/2020, sono pervenuti, entro i termini, i seguenti contributi:

- in data 29/07/2020 - prot. 14098 - parere da parte dell'ASL TO4;
- in data 10/08/2020 - prot. 14992 - pronunciamento di compatibilità ed osservazioni da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;
- in data 12/08/2020 - prot. 15082 - parere da parte dell'ARPA.

➤ Rilevato che l'Unità speciale VAS, VIA, AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto all'Allegato 1 lettera i.1 della DGR 29/02/2016 n. 25-2977 del 29/02/2016, ossia che nel caso di silenzio l'iter procede.



- Rilevato che per l'Arpa, non ritiene possibile esprimersi sull'esclusione della Variante Parziale n. 25 dalla fase di valutazione, senza addurre particolari motivazioni, proponendo comunque alcune specifiche mitigazioni o compensazioni;
- Rilevato che l'ASL, a seguito delle proprie valutazioni, ritiene ammissibile escludere la Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Valutata la tipologia ed i contenuti della Variante parziale n. 25 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente;

Tutto ciò considerato, l'Organo Tecnico Comunale procede pertanto alla determinazione del provvedimento di competenza di seguito definito:

DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati e dei contenuti del verbale della Conferenza di servizi, l'Organo Tecnico Comunale determina:

- **di escludere**, ai sensi dell'articolo 12 - D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la **VARIANTE PARZIALE N. 25 AL PRGC VIGENTE**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e al PRGC vigente, **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.**
- **di recepire alcuni dei contributi dell'ARPA**, inserendoli con specifiche Norme di Attuazione nel Progetto Definitivo della Variante parziale n. 25, in fase di predisposizione.

In particolare:

- in merito **all'osservazione sul RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (RIR)** si evidenzia che l'Elaborato RIR, approvato in via definitiva con D.C.C. n. 9 del 04/04/2016, integra ed adegua lo strumento urbanistico con opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero a limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dell'elaborato stesso, al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale dell'insediamento previsto. Con riferimento all'Elaborato tecnico RIR precedentemente citato, si rileva che le aree oggetto di variante non ricadono nelle aree di rischio delle attività a rischio di incidente rilevante. Solo l'area di cui alla scheda E1 (riclassificazione a verde privato) ricade in area di osservazione, ma la sua destinazione è compatibile con le prescrizioni per l'area RIR.
- in merito **all'osservazione al PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) RELATIVO ALLA SCHEDA C1** si evidenzia che nella Relazione illustrativa al punto 6.3 - Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233 - 35836 del 03.10.2017, l'area è stata presa in considerazione ed analizzata con apposita scheda C1, con le seguenti conclusioni: "Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 25 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il comma 8 lettera b) V. dell'Art. 14, e con il punto c) del comma 4 dell'Art. 38, nella cui la componente paesaggistica l'area ricade".
- in merito **all'osservazione sulla VERIFICA STATO AMBIENTALE**, premesso che l'area C1 rimane all'interno della destinazione produttiva (categoria IR), si ritiene comunque l'osservazione motivata.



Pertanto l'OTC ritiene che nelle norme specifiche per la trasformazioni delle aree di cui alle **schede C1 (IR 18 parte – Via Torino) e C2 (TR – Via Genova)** si definisca di attivare, in via preliminare, le procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di verificare l'assenza di superamenti delle CSC nelle matrici ambientali; si demandi altresì al permesso di costruire la documentazione necessaria per una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le eventuali azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire l'attuabilità delle previsioni di P.R.G.C., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- in merito all'osservazione sul **COMMERCIO RELATIVA ALLA SCHEDA F8 "Criteri commerciali"** si rileva che l'Adeguamento dei Criteri commerciali comunali alle nuove disposizioni di cui alla DCR non comporta nessuna modifica di tipo urbanistico o impatto ambientale, in quanto, oltre a recepire le indicazioni generali della DCR succitata, si limita unicamente a suddividere in due la localizzazione L1.2 di via Genova, escludendo da essa un tratto della via Genova ed un parcheggio.
- In merito alle osservazioni sull'**ACUSTICA PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA** si rileva che nelle norme della Scheda C2 occorre chiarire che la possibilità di realizzazione di un micro-nido privato è ad esclusivo servizio delle aziende dell'ambito, ciò esula quindi dai parametri acustici richiesti per l'edilizia scolastica.
- In merito all'osservazione per la **PERMEABILITÀ DEI SUOLI E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO** si prende atto. Tale prescrizione è già, in parte, esplicitata all'interno dell'Art. 10 delle NDA, – Condizioni per il rilascio di Concessioni: *"Nelle aree residenziali le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente smaltite con impiego di pozzi o letti drenanti opportunamente dimensionati e realizzati all'interno del lotto di intervento. Eguale provvedimento dovrà essere adottato per le aree produttive secondarie e terziarie, fatta salva l'immissione in fognatura previa, ove necessario, la depurazione delle acque di prima pioggia ricadenti su piazzali e tetti di capannoni"*.
Si rimanda altresì alla futura variante di precisare meglio tale norma (per garantire l'invarianza idraulica) disponendo di minimizzare le aree impermeabili e collettare le acque meteoriche, verificando la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazioni (esempio: raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati).
- in merito alle osservazioni in merito a **DEMOLIZIONI ed AMIANTO** si evidenzia che esse vengono già prese in considerazioni all'atto del rilascio del permesso di costruire.
- in merito alle osservazioni delle **INTERFERENZE CON ACQUIFERO SUPERFICIALE** si prende atto. Tale prescrizione è già esplicitata all'interno dell'Art. 53 delle NDA, – Aree inidonee all'edificazione o penalizzate ai fini urbanistici, al punto 4: **RISORGENZA DELLA FALDA FREATICA**.
- in merito alle osservazioni del **VERDE** si richiede di utilizzare per gli interventi relativi alle schede C1, C2 e D1 vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione", e negli elenchi recentemente aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.
- in merito al **CONSUMO DI SUOLO** per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione della Variante, l'Arpa ritiene **che siano significativi quelli a carico della componente suolo**, in quanto sono coinvolte diverse aree, che attualmente sono libere, in grado di svolgere le relative funzioni e non sono impermeabilizzate. Tra le previsioni che hanno maggiore superficie si sono segnalate la scheda **C1 (IR – Via Torino)**, la scheda **C2 (TR4 – via Genova)** e la scheda **D1 (SV32 - croce bianca e vigili del fuoco – Via Torino)**, ma il consumo potrebbe esserci anche nelle aree di piccole dimensioni; l'Arpa evidenzia che per quanto riguarda la previsione della scheda **B1 (recinzione)** risulta, dall'art. 27 delle N.d.A., che *"In generale le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino a orto"*.



o pavimentate; la superficie permeabile non dovrà essere inferiore al 50% della superficie scoperta”, di conseguenza il suolo impattato dovrà essere compensato; stesso discorso vale anche per la previsione della scheda E1, che è riclassificato a “verde privato vincolato - Vpr”, ove nelle N.d.A. è prevista la possibilità di realizzare attività/manufatti che potrebbero determinare impatti/consumo del suolo.”

A tal proposito l'OTC evidenzia che per ciascuna area sono già state date idonee prescrizioni per evitare il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo. In particolare:

- ✓ **Area B1 (RRU26- Via Monviso):** trattasi di semplice ampliamento della recinzione del lotto senza alcuna opera edilizia aggiuntiva; pertanto si chiede di specificare nella norma della scheda B1 che nell'area Vpr in ampliamento non siano ammesse le attrezzature di superficie di cui all'art. 27 delle NTA del PRGC.
- ✓ **Area E1 (RM - Verde privato – interno Via Leini):** il rapporto di copertura del suolo che ammette il punto B dell'Art. 27 è inferiore a quanto è possibile oggi realizzare con l'attuale punto A – spazi aperti residenziali, in cui l'area è normata, riducendo così l'attuale possibilità di impermeabilizzazione.
- ✓ **Area C1 (IR – Via Torino):** risulta già edificata ed impermeabilizzata per più del 50%, e si prescrivono condizioni mitigative rispetto allo stato attuale.
- ✓ **Area C2 (TR4 – Via Genova):** risulta già edificata, e si prescrive comunque che il nuovo edificio sia localizzato sull'impronta del precedente, evitando così nuovo consumo di suolo.

Considerando infine che tutte le aree prese in considerazione dalla Variante ricadono all'interno dell'impronta del suolo consumato da superficie urbanizzata (vedi Geoportale Regione Piemonte, Consumo di suolo 2013 e Regione Piemonte, “Monitoraggio del consumo di suolo 2015”) stimato dal citato documento in 611 ettari (pari al 18,83% del territorio comunale) non si ritiene che le aree oggetto della variante costituiscano ulteriore consumo di suolo (vedi in merito anche parere dell'ASL TO4, allegato al presente provvedimento), in quanto prese in considerazione dalla Regione stessa quale suolo già urbanizzato/consumato, e non si riscontra quindi la necessità della previsione di nuove aree di compensazione.

In ogni caso per gli interventi di cui alle **schede: C1, C2, e D1** qualora i progetti comportino un incremento delle superficie esistenti permeabili si dovrà calcolare una compensazione monetaria relativa al consumo di suolo, come già prescritto con la precedente Variante parziale n. 24 al PRGC per l'intervento previsto nell'area TN1 – via Leini.

In ogni caso questo Organo Tecnico Comunale ritiene altresì necessario che venga reinserita nella prossima Variante al PRGC (in quanto eliminata con la revoca della Variante strutturale n. 23, di cui alla deliberazione del CC n. 28 del 25/05/2020) **l'individuazione di un'idonea area di compensazione** per i futuri interventi comportanti consumi di suolo, come già previsto dalla Variante SUAP (Corso Kant) con **l'area SV26** (a sud del cimitero).






Si informa inoltre che occorrerà:

- procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.



Alle ore 17.45 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Volpiano, 07 settembre 2020

Ente/Servizio	Nominativo
Comune di Volpiano – Presidente Organo Tecnico - Servizio Ambiente – Responsabile del procedimento ambientale	VERONESE Arch. Monica 
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio Ambiente	FLORIANI Dott. Mauro 
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio Edilizia/Urbanistica	BERTELLE Arch. Alessandra 
Comune di Volpiano – Tecnico del Servizio LL.PP. e Patrimonio	SCALISE Geom. Mirella 
Progettista della Variante Parziale n. 25 al PRGC	BONIFETTO Arch. Enrico 

Allegati:

- in data 29/07/2020 - prot. 14098 - parere da parte dell'ASL TO4;
- in data 10/08/2020 - prot. 14992- pronunciamento di compatibilità ed osservazioni da parte della CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;
- in data 12/08/2020 - prot. 15082 - parere da parte dell'ARPA.





A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
S.S. SISP Ciriè-Chivasso/ DG
Sede Via Regio Parco n. 64 10036 Settimo T.se
Nr. telefono 011/ 8212308- Fax 011/ 8212307
Email : sisp.settimo@aslto4.piemonte.it
Pec : direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Settimo T.se, 28/07/2020
Prot. 0073386
Class.:6.4

AL COMUNE DI VOLPIANO
UFFICIO TECNICO
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

OGGETTO: Variante parziale N. 25 al P.R.G.C. vigente. Richiesta di parere per procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

In merito alla nota di codesto ufficio, Prot. n. 0013166 del 22.07.2020 relativa all'oggetto, esaminati gli atti tecnici prodotti, si evidenzia quanto di seguito riportato.

La richiesta di variante n° 25 al P.R.G.C., ha come finalità l'accoglimento di una serie di istanze ritenute di pubblico interesse, per interventi finalizzati al recupero ed al riassetto urbanistico con particolare riferimento al centro storico ed al tessuto consolidato ad esso limitrofo rientranti nell'ordinaria attività di gestione e pianificazione del territorio.

In particolare la variante prevede interventi di riordino e recupero nel centro storico e nelle aree di contorno, nonché di altre aree e fabbricati preesistenti in cui si prevedono interventi di manutenzione e di regolarizzazione, interventi di riassetto/riordino del tessuto edificato consolidato residenziale e recupero a fini abitativi di fabbricati rurali e/o accessori.

Inoltre si prevede l'adeguamento di attività produttive, terziarie, commerciali esistenti, e/o riclassificazione alla destinazione terziario/commerciale di aree produttive dismesse C1 - Lotto in area IR17 - per l'inserimento di destinazione terziaria ricettiva e in Via Genova 40, la riclassificazione di area da residenziale di ristrutturazione urbanistica (RU4) a terziario commerciale di riordino (TR4).

Pertanto per quanto esaminato in base alla documentazione prodotta, in merito alla sostenibilità ambientale delle opere di cui alla variante al PRGC, si esprimono le seguenti considerazioni:

- in generale gli interventi previsti, attengono principalmente ristrutturazioni e recupero di edificazioni preesistenti, per la riqualificazione e la valorizzazione di un contesto urbano consolidato in un'ottica di sostenibilità ambientale, con contenimento del consumo di suolo e di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto.
- non sono rilevati evidenti particolari vincoli di area, di ambito idrogeologico, di sito di particolare interesse, area protette, paesaggistico, etc.;
- gli aspetti che maggiormente possono rappresentare interferenze potenziali sui diversi comparti ambientali potranno essere, quelli legati alla fase di cantiere per la realizzazione dell'opera e quelli legati alla fase di esercizio e quindi all'utilizzo dell'opera e alle attività che verranno insediate, che saranno principalmente funzioni



di tipo residenziale e commerciale, in parte già presenti.

- Dal punto di vista dei pubblici servizi, le aree sono dotate della rete dei collegamenti alle pubbliche utenze (illuminazione pubblica, rete fognaria, collegamento ad acquedotto, viabilità, gas, linea telefono, etc...). e l'intervento risulta congruo con la Classificazione Acustica del territorio

Peraltro si evidenzia che il documento tiene conto della valutazione del rispetto delle indicazioni normative e della coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, non evidenziando elementi di contrasto.

La proposta di variante al PRGC tiene altresì conto delle indicazioni della Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 MAGGIO 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", che ha introdotto ulteriori specifiche indicazioni finalizzate principalmente a garantire maggiori livelli di sicurezza calibrati sulla base delle tipologie di aziende insediate sul territorio.

In riferimento a questo, viene specificato che le aree oggetto di variante non ricadono nelle aree di rischio delle attività a rischio di incidente rilevante. Solo l'area di cui alla scheda E1 (riclassificazione a verde privato) ricade in area di osservazione, ma la sua destinazione viene giudicata perfettamente compatibile con le prescrizioni per l'area RIR

Tutto ciò premesso e considerato che

- gli interventi previsti nella Variante al PRGC, trattandosi di interventi molto contenuti, di impatto limitato, non incidono in modo significativo su un'ulteriore occupazione di suolo essendo perlopiù ristrutturazione di edifici esistenti, inseriti in contesto urbano, senza compromettere il patrimonio di suolo destinato ad usi agricoli circostante;
- che il carico antropico previsto, potrà di poco superiore a quanto già essere, ma non eccessivo e quindi potenzialmente sostenibile.


Pertanto, fatte salve le valutazioni di tipo tecnico urbanistico e di indirizzo, attribuite alle facoltà degli uffici e degli organini di governo locale di codesto comune;

auspicando che vengano adottate tutte le migliori tecnologie possibili e le misure necessarie per garantire la sostenibilità ambientale degli interventi,

per quanto di competenza si ritiene ammissibile la richiesta di escludere la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Distinti saluti.

Il Responsabile Struttura Semplice
Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa *Domenica GRECO*





Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 3105

DEL 08/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 182

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE PARZIALE N. 25 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Volpiano la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con Variante Strutturale n. 22 approvata con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;
- ha approvato diciotto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 25 giugno 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 02/07/2020 con nota prot. n. 12141 (PEC ns. prot. 45491/2020 stessa data – primo invio), con nota prot. 12147 (PEC ns. prot. 45496 stessa data – secondo invio) e con nota prot. 12149 (PEC ns. prot. 45500 stessa data – terzo invio) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP-012/2020);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AMT NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "**AMT-N.E.**", rispetto al quale





Città metropolitana di Torino

ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.); non è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leini*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuornè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano, Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonetto;


dato atto che il Comune di Volpiano è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 25 giugno 2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 25, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- Prevedere interventi di recupero di fabbricati accessori minori, cambi di destinazione d'uso ed adeguamenti funzionali di edifici privi di caratteristiche architettoniche o tipologiche significative nel Centro storico e nelle aree di contorno;
- Contemplare interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale con recupero di fabbricati accessori, ripermetrazione di lotti, cambio di tipo o tipologia di intervento;
- Adeguare attività produttive esistenti e/o riclassificare alla destinazione terziario commerciale aree produttive dismesse, per le quali era previsto un recupero residenziale;
- Modificare la destinazione specifica di area a Servizi pubblici;
- Interventi diversi e minori, correzioni e specificazioni;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS". Detto documento, insieme alla





Città metropolitana di Torino

Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 34 del 25/06/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 25 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene [*in modo parzialmente da rettificare*] la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15 agosto 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;





Città metropolitana di Torino

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 25 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 25/06/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 25. al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Volpiano, le seguenti osservazioni:
 - si ricorda che gli elaborati della Variante parziale devono fare riferimento all'art.14 della L.R. 56/77 in quanto, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla norma e dell'iter procedurale semplificato, trattasi di





Città metropolitana di Torino

una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; dovranno perciò essere perseguiti requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. Le schede contenute nell'elaborato "*Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative*" riportano sinteticamente le motivazioni e le modifiche alle Norme di Attuazione, alle tabelle di sintesi ed agli elaborati cartografici del PRGC. La mancanza dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione con evidenziate le modifiche introdotte e di una legenda per gli elaborati cartografici rendono in diverse schede difficoltosa la comprensione e la valutazione dei contenuti. Si ritiene che l'elaborato completo delle Norme di Attuazione sia necessario anche alla luce della condivisibile intenzione di produrre un documento coordinato con le numerose Varianti approvate come evidenziato nella scheda F1 riportata a pag. 95 della citata Relazione illustrativa;

- si rammenta la necessità che gli elaborati di Variante vengano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (nel caso di documenti informatizzati con firma digitale), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
- con riferimento a quanto sopra, le modifiche introdotte parrebbero compatibili con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2); si richiede comunque al Comune di effettuare una ulteriore verifica durante la redazione del Progetto Definitivo di Variante, avendo cura di considerare i rilievi relativi all'elaborato "*Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative*" che di seguito vengono schematicamente riportati:
 - Compatibilità idrogeologica - Estratti carta di sintesi - pag. 36 e seguenti: si segnalano incongruenze nei riferimenti riportati nelle schede di modifica e le didascalie degli estratti di carta di sintesi - paragrafo 7.1 (ad esempio a pagina 38 è presente un estratto di carta di sintesi riferito alla Scheda C3 che non risulta presente nell'elaborato).
 - Preesistenza opere di urbanizzazione primaria – pag. 42 e seguenti: si segnala incongruenza analoga al punto precedente nelle schede relative alla preesistenza di opere di urbanizzazione primaria (paragrafo 9). Inoltre, considerato che "*... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali ...*[cfr. art. 17, c. 6, L.R. 56/1977]", si rileva che gli elaborati prodotti rappresentano solo parzialmente il quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, commi 7 e 7 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; nel segnalare la necessità di integrare le verifiche secondo i disposti normativi citati, si ricorda che l'assenza di tali infrastrutture in corrispondenza delle nuove previsioni insediative potrebbe configurare una possibile condizione di contrasto con i richiamati disposti della L.R. 56/1977. Particolare attenzione dovrà essere posta alla effettiva dotazione di opere di urbanizzazione primaria relativamente alla scheda C2, dove la rete fognaria mista parrebbe non servire l'area oggetto di riclassificazione.
 - Scheda B6 - Via Monviso 23: possibilità di incremento una—tantum con riutilizzo tettoia aperta a fini residenziali: si presume che la scheda sia oggetto di errore materiale in quanto il recupero di tettoia aperta genera un aumento del carico insediativo computato nella tabella di pag. 9, ma che non trova riscontro nella scheda B6 descrittiva dell'intervento. Inoltre nella scheda si descrive la riclassificazione dell'area su cui grava la tettoia aperta come area "R- Espansioni recenti e consolidate" mentre negli estratti cartografici riportati non si rileva variazione della zonizzazione.
 - Scheda C1 - Area IR17 inserimento destinazione terziaria ricettiva: si segnalano refusi nella numerazione della Variante (23 invece di 25) da cui tra origine la scheda e nel riferimento alla scheda della relazione geologica (C1 al posto di B6).





Città metropolitana di Torino

- Scheda C2 – Via Genova 40 – Riclassificazione da area residenziale di ristrutturazione urbanistica (RU4) a terziario commerciale (TR4): si presume che la scheda sia oggetto di errore materiale in quanto si rilevano incongruenze tra le diverse indicazioni sulle superfici da adibire a parcheggio (1200 mq e 1500 mq). Si segnala refuso nella numerazione della Variante (23 invece di 25) da cui trae origine la scheda e sulla doppia numerazione della scheda stessa (C2 e B4d). Dagli estratti cartografici si evincono modifiche che parrebbero riconducibili alle perimetrazioni della localizzazione commerciale L1-2 di cui non si da atto nella scheda. Si rammenta che il recepimento cartografico della modifica dei criteri commerciali costituisce Variante al PRG e come tale va argomentata negli elaborati.
 - Scheda F8 - sostituzione dell'articolo sui criteri commerciali: si segnala l'opportunità di aggiungere l'art. 23 della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 fra gli articoli richiamati nel nuovo articolo 33 quater, comma 1, secondo paragrafo.
 - Si segnalano i seguenti rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione C.C. n° 34 del 25/06/2020 di adozione della Variante per i quali si suggerisce di porre rimedio nell'eventuale atto di approvazione del progetto definitivo:
 - l'atto riporta la mera attestazione che *“la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali ...”*, in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità *“... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...”*
 - l'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 prevede che *“La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettere c), d), e), e f). riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate...”*. Dalla lettura del suddetto prospetto presente nell'atto di adozione non si evince la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, ma solamente il conteggio delle modifiche apportate a detto parametro. Si segnala inoltre l'opportunità di evidenziare le quantità utilizzate per ottenere i valori riportati nel suddetto prospetto alla riga *“Soglia operativa”*.
 - Si segnala che la tabella di calcolo dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 relativi alla sola Variante parziale 25 riporta schede di interventi (B7 e C3) di cui non si trova riscontro nell'elaborato *“Relazione Illustrativa – Modifiche Cartografiche e Normative”* e risulta difforme alla medesima tabella riportata a pagina 9 della citata Relazione.
 - Si osserva che la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata come parziale sia da rettificare. Infatti il passaggio secondo cui la Variante 25 presenta le condizioni per essere classificata come parziale in quanto *“non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale o turistico-ricettiva, a livello comunale”* non trova conferma nei prospetti riportati nell'atto di adozione da cui si evince un aumento della superficie territoriale per attività commerciali di mq 4600.
 - l'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del *“Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”*, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2. della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l'iter procede”*.
3. di trasmettere al Comune di Volpiano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.





Torino, 08/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo





DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

VARIANTE PARZIALE N°25 AL P.R.G.C.
ai sensi dell'art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

COMUNE DI VOLPIANO

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Verifica di Assoggettabilità

CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI

CODICE DOCUMENTO: F06_2020_03011_001

Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione	Data: 10/08/2020	Firma: <i>Bruna Buttiglione</i>
	Nome: Bruna Buttiglione		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Attività di Produzione	Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi Motivo: Dirigente Responsabile SS F06.02 Data: 11/08/2020 17:54:38	
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Tel 0111968351 - fax 01119681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it





Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica concernente la Variante parziale n°25 al P.R.G.C. del Comune di Volpiano.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta infine che, nel presente parere, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

Inquadramento della Variante

La variante prevede le seguenti modifiche.

A) - Interventi di riordino e recupero nel centro storico (RS) e nelle aree di contorno (RCS).

- A1 - Via Carlo Alberto: Abolizione di vincolo di passo carraio su fabbricato accessorio da recuperare.
- A2 - Modifica di intervento e di destinazione da accessorio a residenza su immobile da recuperare sito in via Po 14.
- A3 - Riperimetrazione di immobile con sagoma prescritta per fabbricato accessorio in via Raimondo 13.
- A4 - Recupero di fabbricato accessorio ad usi prevalentemente terziari (studio medico) in via Emanuele Filiberto.
- A5 - Riperimetrazione di immobili con individuazione di sagoma prescritta per adeguamenti funzionali.

B) - Interventi di riassetto/riordino del tessuto consolidato residenziale.

- B1 - Via Cervino: Riperimetrazione del lotto senza aumento capacità insediativa con cambio di destinazione d'uso da "Aree agricole a protezione degli insediamenti e delle infrastrutture" ad "Area a verde privato". Superficie totale 135 m².
- B2 - Via Udine 21: suddivisione del lotto in 2 unità, con recupero a fini abitativi del fabbricato rurale. Espansioni storiche di impianto rurale - complessi edilizi da recuperare (definizione nuova unità minima di intervento).
- B3 - Via Ciriè interno: suddivisione del lotto in 2 unità, con recupero a fini abitativi del fabbricato rurale. Espansioni storiche di impianto rurale - complessi edilizi da recuperare (definizione nuova unità minima di intervento).
- B4 - Via Bolzano 13: Riclassificazione di lotto da RRU a R, senza aumento di capacità insediativa.
- B5 - Via Lombardore 20: Recupero alla destinazione residenziale di parte di fabbricato accessorio.
- B6 - Via Monviso 23: possibilità di incremento una tantum, con riutilizzo tettoia a fini residenziali.





C) - Adeguamento di attività produttive esistenti e/o riclassificazione alla destinazione terziario commerciale di aree produttive dismesse, per le quali era previsto un recupero residenziale.

C1 - Area IR17 inserimento della destinazione terziaria-ricettiva (destinazione a piano terra di bar ristorante, oltre che di un asilo nido e scuola materna per i dipendenti, ed al piano primo di Foresteria Ricettivo - Alberghiera, per esigenze logistiche delle limitrofe unità produttive). Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare e completare.

C2 - Da area residenziale di ristrutturazione urbanistica (RU4) a terziario commerciale di riordino. E' presente un fabbricato di tipo artigianale - terziario, ove è oggi collocata un'attività commerciale non alimentare.

La proprietà ha manifestato la necessità, su richiesta di specifici operatori del settore alimentare commerciale, di poter recuperare l'immobile e l'area, secondo gli indici ed i parametri della zona, anche per la localizzazione di attività commerciali compatibili con la localizzazione L1 in cui è inserito. Superficie totale è di circa 5.573 m².

D) - Servizi pubblici e privati.

D1 - Riclassificazione dell'area SV32 (verde attrezzato), posta tra la strada Cebrosa e la ferrovia canavesana, a attrezzature collettive sociali, al fine di ricollocare in essa le attività di pronto intervento del Comune, quali la sede della Croce bianca e la caserma dei Vigili del Fuoco.

E) - Interventi diversi e minori, correzioni e specificazioni.

E1 - Riclassificazione di area residenziale a capacità insediativa esaurita a "verde privato vincolato V. pr".

E2 - Riconoscimento di area a parcheggio pubblico in via Tonale 10, superficie di circa 145 m². Aree residenziali.

E3 - Correzione di riferimenti cartografici e normativi su area in Centro storico tra Via Demora e via Circonvallazione.

F) - Modifiche normative.

F1 - Coordinamento delle Norme di Attuazione con tutte le Varianti parziali precedenti.

F2 - Adeguamento dell'Art. 9 – Titoli abilitativi – alla recente normativa.

F3 - Adeguamento dell'Art. 12 al nuovo Alleato Energetico, con abolizione dei riferimenti al piano di Bioarchitettura, non più in vigore (ex scheda F3).

F4 - Art. 18 – specificazioni in merito alle rimesse ed al reperimento di posti auto in centro storico.

F5 - Specificazioni all'Art. 20 Espansioni storiche di impianto rurale - sulla possibilità di applicazione degli ampliamenti una – tantum.

F6 - Art. 24 – riconoscimento capacità edificatoria area RC12.

F7 - Integrazione dell'Art. 28 - Aree destinate a servizi sociali attrezzature, spazi comuni - relativamente alla facoltà di monetizzazione (ex scheda f8).

F8 - Adeguamento dell'Art. 33 quater delle Norme di Attuazione al documento "Adeguamento agli indirizzi e criteri regionali" del commercio approvato con D.Cc n°24 del 28/05/2018.

F9 - A seguito dell'abolizione della Commissione edilizia comunale e l'introduzione della Commissione Locale del Paesaggio, si ritiene opportuno precisare in normativa all'Art. 18 gli interventi da sottoporre alla Commissione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n°31 del 2017.





Per quanto riguarda il Rischio industriale nella relazione "Verifica a VAS" nelle pag.17-18 viene riportato quanto segue: "L'Elaborato RIR, adottato in via definitiva con D.C.C. n. 62 del 9 novembre 2015, integra ed adegua lo strumento urbanistico con opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero a limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dell'elaborato stesso, al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale dell'insediamento previsto. Con riferimento all'Elaborato tecnico RIR precedentemente citato, si rileva che le aree oggetto di variante non ricadono nelle aree di rischio delle attività a rischio di incidente rilevante. Solo l'area di cui alla scheda **E1** (riclassificazione a verde privato) ricade in area di osservazione, ma la sua destinazione è perfettamente compatibile con le prescrizioni per l'area RIR".

Osservazioni tecniche

L'analisi territoriale effettuata da quest'Agenzia sull'area ove è prevista la Variante non evidenzia interferenze con le aree protette regionali, i SIC e ZPS (Rete Natura 2000) e con quelle della rete ecologica locale, né si evidenziano criticità a carico della componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche).

Per quanto riguarda la previsione **E1**, riclassificata a "verde privato V.pr" (di un'area residenziale), che ricade in un'area di osservazione prevista della normativa R.I.R., si chiede di prendere in considerazione tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, il D.Lgs.105/2015 ed il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001.

La previsione **C1**, invece, ricade in parte nella Zona fluviale interna ex art. 14 delle N.d.A. del P.P.R. (fascia dei 150 metri, ex art. 142 del comma 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004) del Rio Bendola, si chiede di tenere in considerazione quanto previsto dagli indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano suddetto.

Considerato il pregresso utilizzo industriale dell'area **C1**, si richiede la valutazione dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee al fine di accertare una possibile compromissione, valutando il grado di contaminazione ambientale del sito e la rispondenza dei parametri con le nuove esigenze della destinazione a servizi pubblici.

Il risultato di queste indagini dovrà poi essere trasmesso all'Ente di Controllo e alle Amministrazioni competenti.

Le stesse considerazioni valgono per l'area **C2**, qualora siano state svolte in passato attività che potrebbero aver compromesso le matrici ambientali.

In merito alle caratteristiche ambientali delle aree, si riscontra che nella documentazione non sono state evidenziate alcune criticità, così come non sono rilevati tutti i possibili effetti/impatti significativi conseguenti all'attuazione della Variante, soprattutto quelli sulla componente suolo.

A tal proposito si precisa che nella valutazione degli impatti, in particolare sulla componente suolo, si deve partire dallo stato di fatto, che non necessariamente coincide con lo "stato di diritto", ossia da quanto già realizzato. Si sottolinea, che con le modifiche proposte, si determina la creazione di una nuova area urbanistica che viene confermata con la Variante. Nel caso in esame, inoltre, le previsioni non risultano essere state oggetto di una precedente procedura di V.A.S. e di conseguenza è in questa fase, che devono essere valutate.

Per quanto riguarda le modifiche previste nelle N.d.A., relative alla scheda **F8**, si evidenzia che non è stato possibile effettuare una valutazione ed un raffronto, poiché nella documentazione non è stato riportato quanto è attualmente vigente. Di conseguenza si ritiene che non siano stati forniti sufficienti elementi che consentano all'Agenzia di condurre le proprie valutazioni in merito alla sostenibilità/compatibilità delle modifiche previste e poter verificare che le stesse non comportino effetti/impatti significativi.





Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione della Variante, l'Agenzia scrivente ritiene che siano significativi quelli a carico della componente suolo, in quanto sono coinvolte diverse aree, che attualmente sono libere, in grado di svolgere le relative funzioni e non sono impermeabilizzate. Tra le previsioni che hanno maggiore superficie sono da segnalare la **C1**, **C2** e **D1**, ma il consumo potrebbe esserci anche nelle aree di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda la previsione **B1** risulta, dall'art. 27 delle N.d.A., che *"In generale le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, a orto o pavimentate; la superficie permeabile non dovrà essere inferiore al 50% della superficie scoperta"*, di conseguenza il suolo impattato (vedere nota n.2) dovrà essere compensato.

Stesso discorso vale anche per la previsione della scheda **E1**, che è riclassificato a *"verde privato vincolato V. pr"*, ove nelle N.d.A. è prevista la possibilità di realizzare attività/manufatti che potrebbero determinare impatti/consumo del suolo.

L'impatto sulla risorsa suolo¹ è da ritenersi significativo in quanto tale risorsa non è rinnovabile e il suo consumo quindi non può essere reputato trascurabile.

Sono da ritenersi interventi che *"consumano suolo"*², tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione, con conseguente aumento dell'artificializzazione³ di tale componente, quindi non solo le parti che verranno impermeabilizzate.

Inoltre, a tal proposito si sottolinea, che l'I.S.P.R.A. individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

Le compensazioni richieste devono essere omologhe, ossia dovrebbero essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse: A rigore, sono da ritenersi interventi

¹ Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo, deve essere rigenerato: deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*).

Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione ma sono anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata. Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

² Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

³ Per I.S.P.R.A. si parla di consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale". Si ha una superficie "artificiale" quando il suolo viene compattato, asportato, impermeabilizzato.





compensativi⁴ solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, come ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Si precisa, che la realizzazione di parcheggi, anche nel caso in cui fossero alberati e drenanti, costituisce comunque un consumo di risorsa e che tutte previste aree verdi che saranno realizzate all'interno delle aree in Variante, sono da considerarsi solo misure mitigative.

Per quanto riguarda la compatibilità acustica, dallo studio della documentazione dallo studio del documento di Verifica di Compatibilità Acustica, redatto dal geom. Gabriele Ferraris in data 16 giugno 2020, non si ravvisano particolari criticità legate agli interventi previsti nella Variante Parziale 25 al P.R.G.C. e che quindi non sono richieste variazioni del Piano di Classificazione Acustica vigente.

Come evidenziato nel suddetto documento, la Verifica di Compatibilità Acustica, per quanto di esito positivo, non esime dall'obbligo della predisposizione della documentazione previsionale di impatto e clima acustico per il rilascio dei permessi edilizi e/o titoli autorizzativi connessi alla realizzazione, modifica, potenziamento rispettivamente di attività potenzialmente rumorose e ricettori sensibili, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 8 L. 447/97 e artt. 10 e 11 L.R. 52/00).

Si evidenzia infine che a pag. 44 del documento "Verifica a Vas" risulta che nell'elenco delle destinazioni d'uso ci sia anche quella di "asilo nido e scuola materna per i dipendenti", questa affermazione potrebbe essere solo un refuso, ma è opportuno sottolineare comunque, che la presenza di una tale destinazione, in area classificata in Classe V, non sarebbe consentita.

Ulteriori indicazioni

In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ricorda che gli interventi dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP², pertanto dovranno essere minimizzate le aree impermeabili e collettate le acque meteoriche, verificando la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazione. A tal fine si suggerisce l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati.

Per tutte le previste operazioni di demolizione, dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione

⁴ Si ritiene possano essere ritenuti interventi compensativi, anche se di minima entità e parziali poiché possono contribuire al miglioramento di uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo (biodiversità) anche gli interventi di contenimento/eradicatione delle specie esotiche invasive.

Il recupero di terreno fertile proveniente da un'area edificabile, asportato e destinato al recupero agricolo produttivo in altre aree di pari o superiore estensione territoriale che si trovino in una Classe di Capacità d'uso non buona in quanto, può essere ritenuto una parziale compensazione in quanto si agisce sul miglioramento della produttività agricola, che rappresenta uno dei SE forniti dal suolo, anche se non si recuperano altre funzioni ecosistemiche fornite dal suolo.

Si ricorda, infine, che se le misure compensative sono orientate alla creazione di **corridoi ecologici** come elementi della rete ecologica, questi devono essere effettuati secondo specifiche indicazioni e criteri, in modo tale che possano svolgere effettivamente la loro funzione in contesto più ampio come quello della rete ecologica.

Per "realizzare" una rete ecologica occorre individuare i suoi elementi: le aree sorgenti (core areas), i corridoi, le *stepping stones* e le *buffer zones*. Occorre definire, inoltre, per ciascuna specie animale affinità o meno con gli habitat presenti e gli elementi limitanti, in questo modo si valuta la potenzialità di un territorio ad ospitare una specie predefinita. Occorre, successivamente, operare sul territorio migliorando la capacità ad ospitare specie animali e la loro possibilità di spostamento.





(conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza in tutti gli edifici, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve essere garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

Per quanto concerne la possibilità di interferire con l'acquifero superficiale si chiede che nelle successive fasi di dettaglio progettuale, si proceda ad un corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, poiché la soggiacenza si attesta sui 0-5m (Geoportale Arpa Piemonte, tematismo "Idrogeologia della pianura piemontese"). Di conseguenza si chiede di utilizzare durante le fasi di cantiere tutti gli opportuni accorgimenti volti a non impattare l'acquifero superficiale soprattutto nell'eventuale realizzazione di strutture interrato.

Infine, si consiglia di prevedere:

- in riferimento ai potenziali impatti sulla componente Paesaggio si dovrebbe far riferimento per la progettazione degli interventi ai seguenti documenti redatti dalla Regione Piemonte: *"Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio"* (maggio, 2014), *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"* approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010.
- per le previste realizzazioni delle aree a verde e si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 *"Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"* e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla variante e l'occorrenza di impatti significativi e considerate le carenze documentali in merito alla modifica della scheda F8 delle N.d.A. si ritiene che, fermo restando la competenza comunale in materia di assoggettabilità, non sia possibile esprimere un parere compiuto sull'assoggettabilità alla procedura di V.A.S. qualora non venga adeguatamente approfondito/chiarito l'aspetto citato.

Si chiede, inoltre, che siano proposti adeguati interventi compensativi relativi al consumo suolo ed inseriti nelle N.d.A., al fine di rendere sostenibile la variante in esame.

